



# arpea.

Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura

AREA VALUTAZIONE TECNICA E CONTROLLI  
Ufficio FEAGA - Gestione titoli e zootecnia

## **MANUALE PER LA PRESENTAZIONE DEI TRASFERIMENTI TITOLI CAMPAGNA 2018 E SEGUENTI**

Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

---

Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura  
Via Bogino n. 23, 10123 Torino Tel. 011 3025100 – Fax 0113025199



TITOLO DOCUMENTO	AREA OPERATIVA
MANUALE PER LA PRESENTAZIONE DEI TRASFERIMENTI TITOLI CAMPAGNA 2018 e seguenti	AREA VALUTAZIONE TECNICA E CONTROLLI - Ufficio FEAGA

PRIMA APPROVAZIONE	DATA	NUMERO
Determinazione	06/02/2018	29

REVISIONE N.	DATA	NUMERO

SP/EG  
3



# arpea.

## Sommario

1. Introduzione .....	2
2. Riferimenti normativi .....	2
3. Fattispecie per la gestione ed il trasferimento titoli.....	2
4. Disposizioni derivanti dalla normativa vigente applicabile ai fini della gestione e trasferimento dei titoli.....	3
5. Norme per la registrazione dei movimenti.....	4
6. Modalità di presentazione delle domande di trasferimento titoli.....	5
7. Pignoramento e pegno di titoli PAC .....	5

SP/85



## 1. INTRODUZIONE

Ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 231 del 11 novembre 2005, l'AGEA ha istituito presso il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) il Registro nazionale titoli (RNT) che contiene tutti i movimenti relativi ai trasferimenti dei titoli effettuati ai sensi dell'articolo 34 del regolamento (UE) 1307/2013. Il presente manuale delle procedure definisce per quanto di competenza di Arpea:

- 1) le fattispecie per la gestione dei trasferimenti dei titoli;
- 2) le norme per la registrazione dei movimenti effettuati sui titoli;
- 3) la modalità per la compilazione e presentazione della domanda di gestione titoli (denominata TRT).

## 2. RIFERIMENTI NORMATIVI

I principali riferimenti normativi per la gestione e il trasferimento dei titoli sono i seguenti:

Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e s.m.i.

Reg. (UE) n. 639/2014 della Commissione e s.m.i.

Reg. (UE) n. 641/2014 della Commissione e s.m.i.

DM 18 novembre 2014 n. 6513 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e s.m.i.

DM 26 febbraio 2015 n. 1420 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e s.m.i.

Circolare Agea prot. N. ACIU.2016.70 del 10/02/2016 e s.m.i.

Circolare Agea prot. N.0009311 del 03/02/2017 e s.m.i.

Circolare Agea prot. N. 89117 del 21/11/2017 e s.m.i.

Circolare Agea prot. N. 98115 del 27/12/2017 e s.m.i.

## 3. FATTISPECIE PER LA GESTIONE ED IL TRASFERIMENTO TITOLI

L'operazione di trasferimento titoli può essere effettuata da un agricoltore ad un altro tenendo conto dei vincoli normativi richiamati nella normativa di riferimento.

Le fattispecie gestite sono quelle indicate nell'Allegato 1 della Circolare Agea prot. N. ACIU.2016.70 del 10/02/2016 fino al 2017 e successivamente dalla Circolare Agea prot. N. 89117 del 21/11/2017 e s.m.i..

**Il trasferimento titoli nell'ambito del Regime dei Piccoli Agricoltori non è oggetto del presente manuale ed è gestito nell'ambito delle domande relative ai piccoli agricoltori pertanto si rimanda alla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.306 del 7 luglio 2015 e successive modificazioni ed integrazioni ed alle circolari AGEA prot. n. ACIU.2016.70 e prot. n. ACIU.2016.71 del 10/02/2016 e s.m.i. e prot. N. 89117 del 21/11/2017 e s.m.i.**



#### 4. DISPOSIZIONI DERIVANTI DALLA NORMATIVA VIGENTE APPLICABILE AI FINI DELLA GESTIONE E TRASFERIMENTO DEI TITOLI

Ai fini della gestione e trasferimento dei titoli si dovrà tenere conto delle disposizioni, derivanti dalla normativa vigente applicabile, che possono essere così riassunte:

- 1) la cessione dei titoli deve avvenire mediante atto scritto registrato contenente l'identificativo dei diritti all'aiuto (v. risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 114 del 17 ottobre 2006) e deve essere comunicata all'ARPEA a pena di inopponibilità;
- 2) i titoli possono essere trasferiti unicamente ad un agricoltore in attività a norma dell'art. 9 del Reg. UE 1307/2013 (circolare AGEA prot. ACIU.2016.121 del 1° marzo 2016 e s.m.i.) alla data di inserimento della domanda di trasferimento nel sistema informatico di Arpea e comunque, entro il termine ultimo di presentazione della domanda di trasferimento titoli per la singola campagna tranne in caso di successione effettiva o anticipata e nel caso di **risoluzione/recesso del contratto e rientro dei titoli o di scioglimento della comunione ereditaria in favore di uno o più degli eredi.**
- 3) la domanda informatica di trasferimento titoli deve essere trasmessa da parte del cessionario del trasferimento;
- 4) le domande di trasferimento titoli di cui al presente manuale sono respinte se il cedente o il cessionario risultano appartenenti, per l'anno campagna, al Regime dei Piccoli Agricoltori (RPA) pertanto è necessario che il cedente o il cessionario aderenti al RPA presentino, prima del trasferimento titoli, la domanda di recesso dal RPA; ai fini dell'ammissibilità del trasferimento titoli, non è considerata sufficiente la sola presentazione della domanda unica di pagamento per l'uscita dal RPA;
- 5) il cedente del trasferimento deve dare comunicazione del suo assenso tramite il sistema informatico come indicato nelle istruzioni operative per il trasferimento titoli di cui al paragrafo 6 del presente manuale.  
Le fattispecie per le quali non è obbligatorio l'assenso del cedente sono quelle indicate nella Circolare Agea prot. N. ACIU.2016.70 del 10/02/2016 fino al 2017 e successivamente dalla Circolare Agea prot. N. 89117 del 21/11/2017 e s.m.i.
- 6) Il trasferimento non è possibile se il cedente o il cessionario risultano sospesi dall'Organismo pagatore tranne nei casi di successione effettiva;
- 7) l'affitto di titoli con terra, o altre forme similari, è consentito solo se è accompagnato dalla concessione all'affittuario di un numero equivalente di ettari ammissibili;
- 8) in caso di affitto di titoli senza i corrispondenti ettari ammissibili, il 30% del valore dei titoli trasferiti senza terra è decurtato e riversato in via definitiva alla riserva nazionale;
- 9) ai fini del perfezionamento del trasferimento titoli non devono sussistere debiti in capo al cedente; il trasferimento può essere rilasciato limitatamente ai titoli il cui valore eccede l'importo del debito; solo nel caso di successione effettiva il trasferimento è consentito se sussistono debiti in capo al cedente;
- 10) nella fattispecie "successione anticipata" sia il soggetto cedente che il soggetto cessionario devono essere obbligatoriamente persone fisiche e nell'atto di trasferimento titoli deve essere obbligatoriamente indicata la relazione di parentela/coniugio esistente tra le parti;

SP/CG  
88



- 11) nella fattispecie "successione effettiva" il soggetto cedente deve essere obbligatoriamente persona fisica;
- 12) la fattispecie "scioglimento della comunione ereditaria" può essere utilizzata solo se il soggetto cessionario è una persona fisica ed ha la "qualifica" di erede;
- 13) nei casi di "Conferimento di titoli ad una società" il soggetto cessionario deve essere obbligatoriamente una persona giuridica;
- 14) nella fattispecie "Cessazione dalla qualità di socio con trasferimento dei titoli" il soggetto cedente deve essere obbligatoriamente una persona giuridica;
- 15) nelle fattispecie "Trasformazione di forma societaria" e "Fusione di società" il trasferimento deve avere ad oggetto tutti titoli del cedente e sia il soggetto cedente che il soggetto cessionario devono essere obbligatoriamente persone giuridiche;
- 16) nella fattispecie "Scissione di società" sia il soggetto cedente che il soggetto cessionario devono essere obbligatoriamente persone giuridiche.

In riferimento alle fattispecie ed ai movimenti dei titoli riconosciuti, alle disposizioni elencate al presente paragrafo, nonché alla documentazione giustificativa da produrre obbligatoriamente per l'accesso alle fattispecie che è possibile registrare, si dovrà fare riferimento agli **allegati 1 e 2 della Circolare Agea prot. N. ACIU.2016.70 del 10/02/2016 e s.m.i. fino al 2017 e successivamente agli allegati 1 e 2 della Circolare Agea prot. N. 89117 del 21/11/2017 e s.m.i.**

**Per quanto qui non specificato vale quanto riportato nelle Circolari Agea in materia di trasferimenti titoli.**

## **5. NORME PER LA REGISTRAZIONE DEI MOVIMENTI**

Per consentire la registrazione dei movimenti dei titoli è necessario presentare una domanda di trasferimento titoli informatica secondo le regole definite nelle istruzioni di cui al paragrafo 6 del presente manuale. Per ogni fattispecie è necessario registrare, compilare e trasmettere una singola domanda di trasferimento titoli che deve essere stampata, firmata e conservata nel fascicolo del cessionario.

Si precisa che la documentazione prevista negli allegati alle circolari AGEA in materia di trasferimento titoli per ciascuna fattispecie di trasferimento deve essere presente obbligatoriamente al momento di caricamento a sistema della domanda di trasferimento.

Ai sensi dell'art. 13 del DM 18 novembre 2014 n. 6513, il trasferimento dei titoli deve essere comunicato, a pena di inopponibilità, agli Organismi pagatori competenti per territorio entro il termine stabilito per la presentazione della domanda unica, anche tardiva a norma dell'art. 13 del Reg. (UE) n. 640/2014. L'Organismo pagatore comunica all'Organismo di coordinamento il trasferimento entro cinque giorni lavorativi e l'Organismo di coordinamento, competente alla tenuta del Registro nazionale titoli, convalida il trasferimento dei titoli entro i successivi cinque giorni lavorativi.

SP/EG



Il sistema informatico per la presentazione dei trasferimenti titoli rimarrà aperto durante l'intero anno solare salvo i tempi tecnici e/o dettati da Agea Coordinamento necessari per il passaggio tra due campagne diverse e/o in attesa di chiusura delle campagne precedenti.

**Ai fini della decorrenza dell'efficacia del trasferimento titoli in una campagna piuttosto che nell'altra si fa riferimento alla data di rilascio/protocollazione della domanda di trasferimento nel sistema informatico rispetto alla data ultima di scadenza per la presentazione, anche tardiva, della domanda unica per ogni anno campagna.** Conseguentemente, se il trasferimento sarà trasmesso entro il termine ultimo di presentazione della domanda unica dell'anno campagna in corso, i titoli verranno assegnati al cessionario, titolare della domanda unica a partire da tale campagna. Viceversa, se la domanda verrà trasmessa successivamente a tale data, il trasferimento titoli avrà validità a partire dalla campagna successiva.

I trasferimenti così caricati a sistema rimarranno in attesa di elaborazione fino a conclusione della campagna di trasferimento titoli dell'anno precedente.

Con la presentazione della domanda di trasferimento titoli da parte degli interessati presso il competente Organismo pagatore, seppur non portata a termine per la ragione anzidetta, si considera adempiuto l'onere di comunicazione del trasferimento titoli di cui alla circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.70 del 10 febbraio 2016 e successive modificazioni ed integrazioni.

## **6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI TRASFERIMENTO TITOLI**

La domanda di trasferimento titoli deve essere presentata all'ARPEA dagli agricoltori cessionari che hanno un fascicolo attivo presso Arpea e validato da Agea Coordinamento.

Le regole operative per la presentazione delle domande di trasferimento sono riportate in apposite istruzioni messe a disposizione dei CAA e dei produttori agricoli sul sito istituzionale di Arpea.

## **7. PIGNORAMENTO E PEGNO DI TITOLI PAC**

L'AGEA, ai sensi dell'art. 3 del decreto legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito con modificazioni, dall'art. 1, della legge 11 novembre 2005, n. 231, ha istituito il Registro Nazionale Titoli (RNT) presso il SIAN, nel quale sono contenute, tra l'altro, le informazioni relative all'identificazione dei soggetti aventi diritto, nonché la registrazione, l'identificazione ed i trasferimenti dei titoli.

Nel relativo registro, per ciascun titolo, viene indicato il numero progressivo, il valore, l'eventuale cessione e l'eventuale presenza di pesi/vincoli giuridici (pegno, pignoramento, sequestro).

I titoli PAC attribuiti a norma del Reg. (UE) n. 1307/2013 possono essere oggetto di pignoramento o di pegno secondo quanto indicato nella Circolare Agea prot. N. ACIU.2016.70 del 10/02/2016 e s.m.i. e nella Circolare Agea Prot .N. 89117 del 21/11/2017 e s.m.i..